
COMMENTARI IPSOA

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO

a cura di Luca R. Perfetti

II Edizione



Wolters Kluwer

Consultabile su lamiabiblioteca.com



€ 150,00 I.V.A. INCLUSA

INDICE PER AUTORI

- PROF.SSA CARLA ACOCELLA
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli
(d.lgs. 50/2016 artt. 37-38-39-41-42-121)
- PROF. AVV. FABIO ANGELINI
Straordinario di Diritto amministrativo –
Università Telematica Internazionale
Uninettuno Roma
(d.lgs. 50/2016 artt. 178-187-205-206)
- PROF. AVV. MARCO ANTONIOLI
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Milano Bicocca
(d.lgs. 50/2016 art. 34)
- AVV. GIUSY BACCARI
Dottore di ricerca in Diritto civile –
Università degli Studi del Sannio
(d.lgs. 50/2016 artt. 145 § II-149)
- PROF. AVV. ANTONIO BARONE
Ordinario di Diritto amministrativo –
Università Lum Jean Monnet di Bari
(d.lgs. 50/2016 art. 54 §§ I, II, III)
- AVV. CHIARA BARONE
Specialista in Professioni Legali –
Università Lum Jean Monnet di Bari
(d.lgs. 50/2016 art. 55)
- PROF. AVV. MASSIMILIANO BELLAVISTA
Professore aggregato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Siena
(d.lgs. 50/2016 art. 77)
- DOTT. LORENZO BIMBI
Dottore in giurisprudenza
(d.lgs. 50/2016 artt. 35-72-73-74)
- AVV. LORENZO CARUCCIO
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Milano
(d.lgs. 50/2016 artt. 87-88)
- AVV. CARLO CATARISANO
Avvocato in Milano
(d.lgs. 50/2016 artt. 18-20-40-43-51-58-65-136-137-138-150)
- PROF.SSA MARIA CRISTINA CAVALLARO
Ordinario di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Palermo
(d.lgs. 50/2016 artt. 32-33)
- AVV. BENEDETTA CIFERNI
Avvocato in Pescara
(d.lgs. 50/2016 artt. 97 §§ I, IV, V, VI-98)
- DOTT.SSA FABIOLA CIMBALI
Ricercatrice di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Catania
(d.lgs. 50/2016 art. 54 §§ IV, V, VI)
- PROF. AVV. SALVATORE CIMINI
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Teramo
(d.lgs. 104/2010 artt. 123-124)
- PROF. AVV. ALBERTO CLINI
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”
(d.lgs. 50/2016 artt. 19-120)
- PROF. AVV. ANTONIO COLAVECCHIO
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Foggia
(d.lgs. 50/2016 artt. 2-115-116)
- AVV. MONICA COLOMBERA
Avvocato in Milano
(d.lgs. 50/2016 artt. 165-182-184-185-186-193)
- AVV. DANIELA CORSETTI
Avvocato in Roma
(d.lgs. 50/2016 artt. 113-126)
- PROF. AVV. ANDREA CRISMANI
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Trieste
(d.lgs. 50/2016 artt. 152-153-154-155-156-157-190)
- AVV. ANTONELLA CUPICCIA
Avvocato in Milano
(d.lgs. 50/2016 artt. 212-213-214-215)

- DOTT.SSA RAFFAELLA DAGOSTINO
Dottoranda di ricerca in Teoria generale del Processo: civile, penale, amministrativo, costituzionale e tributario – Università Lum Jean Monnet di Bari
(*d.lgs. 50/2016 artt. 45 §§ I, II, III, VII-48 §§ IV, V, VI, VIII*)
- AVV. LORENZO DE GREGORIIS
Dottore di ricerca in Tutela dei diritti fondamentali – Università degli Studi di Teramo
(*d.lgs. 104/2010 art. 123*)
- DOTT.SSA ROSA LUCIA DE MONACO
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
(*d.lgs. 50/2016 art. 57*)
- AVV. CRISTINA DE VITO
Avvocato in Roma
(*d.lgs. 50/2016 artt. 127-128*)
- PROF. AVV. SALVATORE DETTORI
Associato di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Teramo
(*d.lgs. 50/2016 art. 30*)
- AVV. SARA DI CUNZOLO
Avvocato in Roma
(*d.lgs. 50/2016 art. 76*)
- AVV. MAURO DI PACE
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo e Cultore della materia – Università degli Studi di Catania
(*d.lgs. 50/2016 art. 45 §§ IV, V, VI*)
- AVV. MICHELE DIONIGI
Ricercatore di Diritto costituzionale – Università degli Studi Aldo Mori di Bari
(*d.lgs. 50/2016 artt. 22-29-76*)
- AVV. ENRICO ESPOSITO
Avvocato in Roma
(*d.lgs. 50/2016 artt. 106-175*)
- DOTT. LUIGI FERRARA
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo – Università degli Studi Federico II di Napoli
(*d.lgs. 50/2016 artt. 16-50-140-141-142-143-144-189*)
- AVV. FRANCESCO FOLLIERI
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo – Università degli Studi Aldo Moro di Bari
(*d.lgs. 50/2016 artt. 107-108-109*)
- AVV. MANLIO FORMICA
Professore a contratto di Diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali – Dipartimento di giurisprudenza Università degli Studi Federico II di Napoli, Brescia, e Campobasso
(*d.lgs. 50/2016 art. 44*)
- PROF. PIERPAOLO FORTE
Associato di Diritto amministrativo – Università degli Studi del Sannio
(*d.lgs. 50/2016 art. 151 §§ I.1, V.1, V.3*)
- PROF. AVV. LUCA GENINATTI SATÈ
Associato di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi del Piemonte Orientale
(*d.lgs. 50/2016 artt. 4-5-60-61-62-63-64-70-71-75-164-166-167-168-169-174-177-179-180-181-188-192*)
- AVV. PIERLUIGI GIAMMARRIA
Dottore di ricerca in diritto civile – Università Roma I La Sapienza
(*d.lgs. 50/2016 artt. 78-79-80-81-82-83-84-85-86-90-91-92-93-100-101-194-195-196-197-198-199*)
- AVV. MAURO GIGANTE
Avvocato in Roma
(*d.lgs. 50/2016 artt. 159-160-161-162-163*)
- PROF. AVV. BIAGIO GILIBERTI
Straordinario di Diritto amministrativo – Università telematica Pegaso
(*d.lgs. 50/2016 art. 105*)
- PROF. AVV. MICHELE GIOVANNINI
Associato di Diritto amministrativo – Politecnico di Milano
(*d.lgs. 50/2016 art. 69*)
- AVV. PAOLO GIUGLIANO
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo. – Università degli Studi del Sannio
(*d.lgs. 50/2016 artt. 146-151 § V.2*)

- AVV. ILARIA GOBBATO
Avvocato in Venezia
(*d.lgs. 50/2016 artt. 170-171-172-173*)
- AVV. AMBRA IACUONE
Avvocato in Teramo
(*d.lgs. 50/2016 artt. 97 §§ II, III, VII-99*)
- AVV. DOMENICO IELO
Dottore di ricerca in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(*d.lgs. 50/2016 artt. 6-118-119-134; d.lgs. 104/2010 art. 125*)
- PROF.SSA MARGHERITA INTERLANDI
Associato di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Cassino
(*d.lgs. 50/2016 art. 56*)
- AVV. IGNAZIO LAGROTTA
Aggregato di Diritto pubblico – Università degli Studi di Bari
(*d.lgs. 50/2016 artt. 204-207-208*)
- DOTT. LAMBERTI CESARE
Magistrato amministrativista
(*d.lgs. 50/2016 artt. 95-96; d.lgs. 104/2010 artt. 119-120-121-122*)
- PROF. AVV. PAOLO LAZZARA
Straordinario di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Roma Tre
(*d.lgs. 50/2016 artt. 59 §§ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-66 §§ I, II*)
- PROF. AVV. LORIANO MACCARI
Professore a contratto di Governo del Territorio e dei contratti pubblici – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
(*d.lgs. 50/2016 artt. 135-139*)
- PROF. AVV. GIUSEPPE MANFREDI
Ordinario di Diritto amministrativo – Università Cattolica del Sacro Cuore
(*d.lgs. 50/2016 art. 183*)
- AVV. ALBERTO MARCOVECCHIO
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo – Università degli Studi di Milano
(*d.lgs. 50/2016 artt. 102-103-104*)
- AVV. ELISABETTA MARINO
Dottore di ricerca in Teoria generale del Processo: civile, penale, amministrativo, costituzionale e tributario – Università Lum Jean Monnet di Bari
(*d.lgs. 50/2016 art. 52*)
- AVV. ALESSANDRA MARTIN
Avvocato in Milano
(*d.lgs. 50/2016 artt. 7-8-9-10-11*)
- AVV. MARCO MARTINELLI
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo – Università di Roma Tre
(*d.lgs. 50/2016 art. 89 §§ IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI*)
- AVV. PROF. MASSIMO MONTEDURO
Associato di Diritto amministrativo – Università del Salento
(*d.lgs. 50/2016 art. 28*)
- AVV. GIOVANNI PARISI
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo e Cultore della materia – Università degli Studi di Catania
(*d.lgs. 50/2016 art. 48 §§ I, II, III, VII*)
- AVV. CARMINE PEPE
Avvocato in Roma
(*d.lgs. 50/2016 art. 89 §§ I, II, III, X, XII, XIII*)
- PROF. AVV. LUCA PERFETTI
Ordinario di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Bari
(*d.lgs. 50/2016 artt. 1-3-17-17 bis-113 bis-114-117-132-176*)
- AVV. NICOLETTA PICA
Dottore di ricerca in Persona, Mercato, Istituzioni – Università degli Studi del Sannio
(*d.lgs. 50/2016 artt. 147-151 § 1.2, II, III, IV*)
- PROF. AVV. ARISTIDE POLICE
Ordinario di Diritto amministrativo – Università di Roma “Tor Vergata”
(*d.lgs. 104/2010 art. 124*)

- AVV. SILVESTRO PRENNA
Avvocato in Bari
(*d.lgs. 50/2016 artt. 129-130-131*)
- DOTT. GIUSEPPE PUGLISI
Dirigente pubblico, Dottore di ricerca in
Diritto amministrativo – Università degli
Studi di Catania
(*d.lgs. 50/2016 artt. 47-49*)
- DOTT. FRANCESCO RAMMAIRONE
Dirigente dello Stato
(*d.lgs. 50/2016 artt. 159-160-161-162-
163*)
- AVV. VINCENZO RENNA
Avvocato in Lecce
(*d.lgs. 50/2016 art. 133*)
- AVV. ROBERTA RINALDI
Dottore di ricerca in Istituzioni,
Mercati e Tutele: indirizzo Diritto
Amministrativo – Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
(*d.lgs. 50/2016 artt. 31-110-112*)
- AVV. FEDERICO ROMOLI
Dottore di ricerca in Diritto pubblico –
Università degli Studi di Pavia
(*d.lgs. 50/2016 artt. 122-123-124-125*)
- AVV. ALESSANDRO ROSI
Avvocato in Milano
(*d.lgs. 50/2016 artt. 12-13-14-15*)
- DOTT. FRANCESCO ROTA
Dottore di ricerca in Diritto
amministrativo – Università degli Studi
del Sannio
(*d.lgs. 50/2016 artt. 145 § I-148*)
- PROF. AVV. STEFANO COCA
Associato di Diritto amministrativo –
Università per stranieri “Dante Ali-
ghieri” di Reggio Calabria
(*d.lgs. 50/2016 artt. 209-210*)
- AVV. MICHELE TRIMARCHI
Ricercatore in Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Foggia
(*d.lgs. 50/2016 art. 53*)
- PROF. GIUSEPPE TROPEA
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria
(*d.lgs. 50/2016 art. 211*)
- PROF.SSA AVV. STEFANIA VASTA
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Parma
(*d.lgs. 50/2016 artt. 200-201-202-203*)
- DOTT. DONATO VESE
Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo -
Scuola Universitaria Superiore IUSS
Pavia
(*d.lgs. 50/2016 artt. 159-160-161-162-
163*)
- PROF. AVV. STEFANO VILLAMENA
Associato di Diritto amministrativo –
Università degli Studi di Macerata
(*d.lgs. 50/2016 artt. 21-23-24-25-26-
27-46*)
- AVV. ALICE VILLARI
Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico –
Università di Roma “La Sapienza”
(*d.lgs. 50/2016 artt. 36-67-68-94-191*)
- DOTT.SSA SERENA VINCENTI
Cultrice della materia presso la cattedra di diritto amministrativo progredito dell’Università del Salento
(*d.lgs. 50/2016 art. 158*)
- AVV. VANESSA VITI
Dottore di ricerca in diritto amministra-
tivo – Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
(*d.lgs. 50/2016 artt. 59 §§ IX, X, XI-66
§§ I, III-111*)

163. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

[1] In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (1).

[2] L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

[3] Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

[4] Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

[5] Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

[6] Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti

dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo (2).

[7] Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità (3).

[8] In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

[9] Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile

del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio (4).

[10] Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

(1) Comma così modificato dall'art. 99, c. 1, lett. a), d.lgs. 19.4.2017, n. 56.

(2) Comma così modificato dall'art. 99, c. 1, lett. b), nn. 1) e 2), d.lgs. 19.4.2017, n. 56.

(3) Comma così sostituito dall'art. 99, c. 1, lett. c), d.lgs. 19.4.2017, n. 56.

(4) Comma così modificato dall'art. 99, c. 1, lett. d), d.lgs. 19.4.2017, n. 56.

SOMMARIO: I. La legislazione antecedente al nuovo codice e la collocazione sistematica dei procedimenti di somma urgenza e di protezione civile - II. Ambito di applicazione delle procedure di somma urgenza e protezione civile - III. Il procedimento per l'affidamento nei casi di somma urgenza e di protezione civile.

I. La legislazione antecedente al nuovo codice e la collocazione sistematica dei procedimenti di somma urgenza e di protezione civile

- 1 Il nuovo art. 163 contiene la disciplina dei procedimenti di **somma urgenza** e di **protezione civile**. La ragione della sua collocazione sistematica all'interno della sezione dedicata ai settori della difesa e della sicurezza va individuata non tanto nell'attenzione di questi procedimenti a tali specifici settori, quanto nell'elemento della somma urgenza che ben può connotare loro specifiche esigenze, nel collegamento operativo che sta progressivamente caratterizzando gli interventi di difesa e protezione civile in occasione di calamità naturali, nonché nella **disciplina derogatoria** che connota queste procedure, accomunandole agli altri articoli di questa sezione. In passato il legislatore aveva collocato questa tipologia di procedure nell'ambito dei cc.dd. **lavori in economia**, tant'è che una disciplina dei provvedimenti in casi di somma urgenza trovava espressa previsione sia nell'art. 176, d.P.R. 5.10.2010, n. 207 (inserito nel capo VIII rubricato appunto "Lavori in economia"), sia nell'ancor più risalente art. 147, d.P.R. 21.12.1999, n. 554 (c.d. regolamento Merloni), abrogato poi dalla prima norma. La disciplina di questa particolare tipologia di procedimenti non era stata toccata dal vecchio codice degli appalti che, così, lasciava in vita l'originario testo dell'art. 147, d.P.R. n. 554/1999 vigente sotto la legge Merloni. Solo col successivo regolamento di attuazione del codice degli appalti - il citato d.P.R. del 2010 attuativo delle direttive comunitarie nn. 17 e 18 del 2004 [su cui v. GATTI (2), 15 ss.] - si abrogava il testo dell'art. 147 e si collocava la disciplina dei procedimenti di somma urgenza nell'art. 176 del citato decreto.

La recezione dei procedimenti di somma urgenza nel vecchio codice degli appalti avveniva con l'art. 125, d.lgs. n. 163/2006, che, nel disciplinare i "Lavori, servizi e forniture in economia", prevedeva al comma 10 un'apposita lettera, la d), ove era contemplata l'ipotesi che l'acquisizione in economia fosse consentita anche per quelle fattispecie di "urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale". Si trattava di casi per i quali il potere di autorizzazione veniva affidato - così come prevede oggi anche l'art. 163 del nuovo codice - direttamente al responsabile del procedimento (o al tecnico incaricato ove questi non fosse stato ancora nominato), il quale ordinava l'immediata esecuzione dei lavori, anche senza l'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione competente, a conclusione dei quali redigeva all'uopo una perizia di stima delle spese da sostenere che poi inviava all'amministrazione assieme ad un verbale che certificasse l'urgenza, le cause che avevano fatto insorgere l'evento e le opere indispensabili per ovviare all'emergenza. Sulla scorta del predetto verbale l'amministrazione procedeva poi all'autorizzazione dei lavori e delle spese, ratificando il lavoro compiuto dal responsabile del procedimento. Queste modalità operative erano espressamente previste dal menzionato art. 176, d.P.R. n. 207/2010, che prevedeva inoltre la possibilità di oltrepassare il tetto massimo di 200.000 euro stanziabili per le procedure di somma urgenza ove ciò fosse necessario a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità. Si trattava, a ben vedere, di una vistosa **deroga** - l'unica a dir il vero - alle soglie massime per l'ammissibilità dei lavori in economia.

2

Vero è che quello dei **lavori in economia** [ZOPPOLATO (3), 299] rappresenta un sistema di affidamento dei contratti alternativo all'ordinario regime dell'evidenza pubblica e che si giustifica proprio per la eccezionalità e la particolarità della situazione che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. A tal proposito, la legislazione comunitaria ha sempre cercato di porre argine al dilagare di procedure come quelle in parola, dimostrando che tali modalità di affidamento, riducendo le garanzie di contendibilità del bene o del servizio, minano alla base il principio della concorrenza. Tanto è vero che uno tra i principali istituti di affidamento dei lavori in economia previsto dal nostro ordinamento, il cottimo fiduciario, non è ammesso a livello comunitario, in quanto non riconosciuto come modalità di scelta del contraente. Questa ricostruzione è esemplificata dal costante orientamento del Consiglio di Stato, che, anche in recenti pronunce, ha affermato come le procedure in questione "Possono in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (*ex art. 97 Cost.*) di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa" [C Stato V 25.2.2016, n. 760; C Stato V 16.1.2015, n. 65; C Stato III 12.9.2014, n. 4661, *FA* 2014, 9, 2264]. Anche la giurisprudenza dei tribunali amministrativi ha sottolineato come alle procedure in questione andassero applicati adeguati correttivi affinché non fosse compromesso il buon andamento del mercato degli appalti pubblici [TAR Abruzzo L'Aquila I 15.4.2015, n. 283, *FA* 2015, 4, 1225]. In tal senso, in passato, si era espressa anche la giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale, a proposito dell'affidamento in economia, ha affermato come tale procedura presupponga «un grado di **urgenza** più pressante di quello richiesto per il ricorso all'ordinaria

3

trattativa privata». Secondo il giudice contabile deve cioè «versarsi in una situazione di emergenza in cui, pur non ricorrendo gli estremi della somma urgenza, sussista comunque la **necessità** di adottare con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» [C Conti sez. contr. 10.6.1992, n. 39, *FA* 1993, 265]. Ed è ancora la stessa Corte dei Conti a dare contezza di come tradizionalmente le procedure di urgenza si ponevano in antitesi ai principi della gara e dell'evidenza pubblica: «L'amministrazione ha, in materia di trattativa privata, **un'ampia discrezionalità**, per cui non è censurabile se, avviato l'iter per l'esecuzione di lavori di somma urgenza in economia [...] con individuazione dell'impresa mediante gara ufficiosa, affidi poi gli stessi lavori a tale impresa a trattativa privata» [C Conti sez. contr. 10.3.1992, n. 18, *RCC* 1992, 2, 12].

- 4 Osservati da un punto di vista prettamente giuseconomico, tali procedimenti fanno emergere importanti fenomeni di **cattiva allocazione delle risorse**, proprio perché, aggirando corrette stime di congruità dei prezzi, spingono il mercato delle commesse pubbliche verso operatori inefficienti o, comunque, non in grado di offrire un bene o un servizio adeguato al costo globale dell'appalto. Allo stesso modo, l'analisi economica, dimostra che il mancato affidamento degli appalti tramite l'espletamento di procedure concorrenziali, genera sotto vari aspetti **esternalità negative** e causa nel medio e lungo periodo **il fallimento del mercato**. L'affidamento diretto e discrezionale, in sostanza, facendo venire meno l'assegnazione del bene mediante gara, causerebbe effetti distortivi sulla concorrenza tra le imprese, che comprometterebbero, a lungo andare, anche il benessere dei cittadini-utenti [CAFAGNO (1), 32 ss.].

II. Ambito di applicazione delle procedure di somma urgenza e protezione civile

- 1 La vera novità apportata dal d.lgs. n. 50/2016 per ciò che attiene all'ambito di applicazione dell'art. 163 è costituita dalla codificazione delle procedure inerenti ai casi di protezione civile, che si aggiungono a quelli di somma urgenza già previsti dal precedente codice. Viene esplicitata, in questo modo, la legge delega n. 11/2016 del nuovo codice, che, in particolare, all'art. 1, c. 1, lett. l) ha previsto "Disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile". Si tratta di una previsione che si è resa sempre più opportuna, soprattutto alla luce dei frequenti episodi di tipo emergenziale - si pensi, in tal senso, alle calamità naturali come gli **eventi sismici** e i **dissesti idrogeologici** - che l'Italia ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Ed è proprio sotto questa dizione, pur in assenza di un chiaro riferimento da parte del codice, che può farsi convenientemente rientrare la stessa nozione di protezione civile. Tant'è che il legislatore per le fattispecie riguardanti la protezione civile si era dovuto spesso affidare alla **decretazione d'urgenza** per procedere all'affidamento dei lavori, delle opere e delle forniture necessarie a fronteggiare in modo rapido ed efficiente tali eventi calamitosi. Si pensi in tal senso al d.l. 28.4.2009, n. 39 (conv. con modif. in l. 24.6.2009, n. 77) che apportava interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo. Ma anche al d.l. 6.6.2012, n. 74 (conv. con modif. in l. 1.8.2012, n. 122) inerente al sisma che aveva

colpito le popolazioni dell'Emilia Romagna. La l. n. 11/2016, nel delegare al governo la delicata materia degli affidamenti nei casi di protezione civile, ha anche fissato i **limiti** entro i quali doveva trovare applicazione la disciplina derogatoria. Così, sempre l'art. 1, c. 1, lett. l) della citata legge delega ha stabilito che la necessaria **tempestività d'azione** con cui vanno affrontate tali situazioni emergenziali deve essere temperata attraverso "adeguati meccanismi di controllo e pubblicità".

La legge delega, inoltre, ha chiarito in modo significativo che l'affidamento di contratti mediante procedure derogatorie, come quelle previste nei casi di protezione civile, vale solo se queste sono effettivamente "connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali". È bene notare che, ancor prima che nell'art. 163, i summenzionati criteri direttivi della legge delega sono stati introdotti, seppur in maniera incidentale, nell'art. 63, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 ove è previsto che l'amministrazione, in misura strettamente necessaria, può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili. Sempre lo stesso art. 63, c. 2, lett. c), ultimo cpv., stabilisce che per "Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura (...) non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici". L'ambito applicativo delle procedure previste dalla norma in commento individua quali situazioni di somma urgenza quelle in cui si verificano circostanze di carattere eccezionale tali da non concedere alcun indugio all'immediata esecuzione dei lavori da parte delle amministrazioni competenti. Si tratta di una nozione assai ampia entro la quale possono rientrare varie fattispecie, ivi comprese quelle che richiedono interventi di protezione civile, ora espressamente nominati dal codice e riconducibili a una sottocategoria dei casi di somma urgenza. Proprio sulla nozione di somma urgenza l'art. 163, c. 6, introduce un'importante novità, a conferma dell'interpretazione delle fattispecie di protezione civile come sottocategorie delle procedure di somma urgenza. La disposizione, infatti, specifica che per circostanza di somma urgenza deve intendersi anche il verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, c. 1, della l. 24.4.1992, n. 225. In particolare, l'art. 2, c. 1, l. n. 225/1992 - che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile - tipizza gli eventi che appartengono a tale categoria, stabilendo che per casi di protezione civile devono considerarsi:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Sempre il c. 6 dell'art. 163 prevede che nei casi di somma urgenza rientrino anche le fattispecie disciplinate dall'art. 3 della l. n. 225/1992 che richiedono l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.

2

- 3 L'art. 3 della citata legge attiene alle attività proprie del Servizio di protezione civile e stabilisce, al c. 1, che "Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2". Il secondo capoverso del comma 6 dell'art. 163 specifica, poi, che la circostanza di somma urgenza nei casi summenzionati è ritenuta persistente finché non risultano eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso oppure finché non scade il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'art. 5 della medesima l. n. 225/1992. Va detto che sul testo dell'art. 163, c. 6 è intervenuto in più punti il recentissimo decreto correttivo 19.4.2017, n. 56. In dettaglio, l'art. 99, c. 1, lett. a) del citato decreto ha previsto l'aggiunta del termine "**privata**" accanto alla nozione di incolumità **pubblica**, ampliando così l'ambito di applicazione della norma anche a quei casi in cui vi sia un pregiudizio all'incolumità dei privati. Con l'art. 99, c. 1, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 56/2017, inoltre, si è delimitata la durata temporale dello stato di somma urgenza che ora non può più essere superiore a quindici giorni dal momento in cui è sorto l'evento calamitoso oppure dalla scadenza del termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, l. n. 225/1992. Quest'ultima norma, in particolare, al c. 1-bis prevede che la durata della declaratoria dello stato di emergenza non sia superiore a 180 giorni, eventualmente prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni. Sussistendo, dunque, la circostanza di somma urgenza nelle modalità e nei termini appena esaminati, l'art. 163, c. 6, permette la disapplicazione della normativa sull'evidenza pubblica, cosicché le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure derogatorie previste dallo stesso art. 163 medesimo.

III. Il procedimento per l'affidamento nei casi di somma urgenza e di protezione civile

- 1 L'art. 163, c. 1, nei casi di somma urgenza e di protezione civile, stabilisce che sia indifferentemente il **responsabile del procedimento** o il **tecnico dell'amministrazione** a disporre l'immediata esecuzione dei lavori necessari a mettere al sicuro i luoghi interessati dall'evento calamitoso. La disposizione, come si può osservare, permette, in deroga all'ordinaria regola sul procedimento amministrativo (art. 4 l. n. 241/1990), che possa essere anche un tecnico dell'amministrazione competente a dare avvio all'iter di affidamento dei lavori; e ciò è giustificato dall'eccezionalità delle situazioni che attengono ai casi in esame, tanto è vero che l'art. 163, c. 1, sottolinea come il tecnico in questione possa essere ragionevolmente individuato in quel soggetto che per primo si sia recato o si sia trovato sul luogo dell'accaduto. Il responsabile del procedimento o il tecnico, una volta constatato lo stato di somma urgenza, può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Allo stesso tempo, il soggetto competente deve redigere all'uopo un verbale nel quale deve indicare i motivi dello stato di urgenza e le cause scatenanti, nonché i lavori necessari per rimuoverlo.

Il limite di 200.000 euro per gli affidamenti di lavori di somma urgenza subisce una deroga per espressa previsione dell'**art. 163, c. 8**, che, in via del tutto eccezionale e nella misura strettamente necessaria a rimuovere il pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata, autorizza il superamento di tale limite, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili. È bene notare, su questo punto, che l'art. 163, c. 8, fa salva l'applicazione del limite massimo di importo stabilito nei provvedimenti di cui al art. 5, c. 2, l. n. 225/1992. Quest'ultima disposizione, cui rinvia la norma del codice, in realtà non fissa alcun tetto massimo per gli importi da stanziare nelle ipotesi di somma urgenza, facendo riferimento al limite delle risorse disponibili presso l'amministrazione competente. Un tetto massimo è invece fissato nell'ultimo cpv. dell'art. 163, c. 8, ove è espressamente previsto che gli affidamenti attinenti alle procedure di somma urgenza non sono ammessi per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. 2

L'art. 163, c. 2, prevede che per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza si possa procedere mediante affidamento diretto ad uno o più operatori del mercato. Questi ultimi sono individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, il quale, mette a verbale i nominativi degli operatori economici scelti per l'affidamento e si accorda con questi sul corrispettivo delle prestazioni ordinate. Ove non sia possibile raggiungere tempestivamente un accordo, l'**art. 163, c. 3**, stabilisce che sia la stazione appaltante ad ingiungere all'affidatario l'esecuzione dei lavori e a stabilire il corrispettivo spettante tramite l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti nella misura del 20%. 3

Questa disposizione va coordinata con il nuovo **art. 163, c. 9**, come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 56/2017. La disposizione in parola, limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi d'importo pari o superiore a 40.000 euro, afferma che gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti (sempre che non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento), e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita **valutazione di congruità**. La disposizione si applica - ed è questa la maggiore modifica introdotta dal **decreto correttivo del 2017** - solo laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie. Una volta che sia stato concluso l'accordo sul corrispettivo, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente comunica il prezzo provvisorio unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento all'ANAC, che, entro sessanta giorni, rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità da parte dell'ANAC, la norma prevede che si proceda al pagamento della metà del prezzo provvisorio, stabilendo che il pagamento dell'altra metà del corrispettivo avvenga una volta che sia stato acquisito tale parere. L'ultimo cpv. della norma *de qua* prevede che avverso la decisione dell'ANAC sia esperibile l'ordinario ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR. 4

- 5 Il nuovo codice, ai sensi del successivo **art. 163, c. 4**, prevede che il responsabile del procedimento o l'eventuale tecnico dell'amministrazione competente compili, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa e la trasmetta, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che così provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. L'ultimo capoverso del comma 4 contempla l'eventualità che l'amministrazione competente per i procedimenti di somma urgenza sia un ente locale: in questo caso la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'art. 191, c. 3, e 194 c. 1, lett. e), d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. enti locali). In tal senso l'art. 191, c. 3 del T.U. enti locali stabilisce che per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottoponga al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, c. 1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
- 6 Sul punto si sono verificati molti contrasti inerenti all'interpretazione del termine di trenta giorni, previsto dalla norma in parola per la validità dell'adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa da parte dell'ente. A dirimere la questione è intervenuta la Suprema Corte di cassazione, la quale ha statuito che, in base all'art. 191, c. 3, d.lgs. n. 267/2000, per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali «L'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni (...) In mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'amministrazione ed il terzo» [C I 3.9.2010, n. 19037, *FA CDS* 2010, 11, 2316]. A questa statuizione della Suprema Corte se ne aggiunge un'altra, di poco precedente, secondo cui la **regolarizzazione** in parola corrisponde ad un preciso **obbligo** della pubblica amministrazione «La cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa amministrazione». La Corte, inoltre, precisa che la regolarizzazione è finalizzata a «evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio e deve intervenire necessariamente nel termine di trenta giorni, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'ente ed il terzo» [C III 28.9.2009, n. 20763]. In passato la Suprema Corte aveva assunto un orientamento nettamente divergente rispetto a quello attuale, tant'è che aveva affermato che «Il procedimento di affidamento di lavori pubblici in casi di "somma urgenza" (...) postula che l'obbligo del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'affidatario cottimista insorga soltanto quando la giunta regionale autorizzi l'intervento, provvedendo ai relativi adempimenti (e cioè, all'impegno di spesa nonché alla nomina del funzionario delegato, cui viene accreditata la somma impegnata con l'incarico di provvedere alla liquidazione dei certificati

di pagamento via via inoltratigli dal funzionario tecnico)». Su questo presupposto la stessa Corte giungeva all'assunto secondo cui per ottenere l'autorizzazione di cui sopra, la legge non imponeva l'osservanza di un preciso termine, stabilendo soltanto che la relativa deliberazione doveva essere adottata nella prima seduta utile dopo che il tecnico aveva fatto pervenire il processo verbale e la perizia giustificativa dei lavori stessi. Stante ciò, la Corte di Cassazione sottolineava che «Ove l'approvazione dell'intervento sommatamente urgente intervenga a notevole distanza di tempo dall'esecuzione delle opere [...] nessuna responsabilità contrattuale per ritardato pagamento del corrispettivo spettante al cottimista grava sulla pubblica amministrazione, che potrà essere convenuta in giudizio soltanto con un'azione di arricchimento senza causa per l'indebito vantaggio tratto dal godimento di un'opera eseguita in via d'urgenza, e salva l'eventuale responsabilità del funzionario che abbia impedito il regolare svolgimento del procedimento» [C I 5.10.2000, n. 13276, *GBLT* 2001, 66].

Nella realtà può ben accadere che l'affidamento dei lavori e delle opere che sono stati ordinati durante il persistere della situazione di somma urgenza non vengano poi approvati dall'organo della pubblica amministrazione competente. Questa evenienza è contemplata dall'**art. 163, c. 5**, che, disponendo l'**immediata sospensione dei lavori**, ordina all'amministrazione competente, o in caso di inadempimento di questa ad altra amministrazione gerarchicamente sovraordinata, la messa in sicurezza del cantiere con liquidazione dei corrispettivi dovuti all'impresa affidataria per la parte dell'opera realizzata. Quella appena descritta non è un'eventualità del tutto remota, potendo accadere per vari motivi che l'affidamento diretto compiuto dal responsabile del procedimento o dal tecnico nell'immediatezza del fatto di somma urgenza, non siano successivamente approvati dalla pubblica amministrazione competente. E ciò può avvenire in tutti i casi in cui in concreto venga a mancare uno dei requisiti prescritti per la declaratoria dello stato di somma urgenza. In questi casi, in passato, erano sorte molte controversie riguardanti gli operatori economici, che, essendo stati in un primo momento incaricati di eseguire i lavori con atto del responsabile del procedimento o del tecnico incaricato, poi si erano visti bloccare l'esecuzione delle opere *in itinere* dalla mancata approvazione degli affidamenti da parte dell'amministrazione competente. Le varie controversie inerivano proprio alla spinosa questione dei corrispettivi da liquidare all'impresa affidataria che aveva compiuto parte dell'opera. Sulla questione è intervenuta di recente la Suprema Corte stabilendo che «In tema di appalto di opere pubbliche, qualora sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione *ex lege* al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori» [C II 21.1.2016, n. 1073, *GCM* 2016].

L'**art. 163, c. 7**, è stato interamente sostituito dal decreto correttivo del 2017: infatti l'art. 99, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 56/2017 ha introdotto un **sistema di controlli** per gli operatori economici affidatari delle procedure di somma urgenza e di protezione civile

7

8

sulla falsa riga del procedimento di controllo previsto dall'art. 19, c. 3 l. n. 241/1990 in tema di s.c.i.a. In particolare il comma 7 stabilisce ora che in caso di adozione delle procedure di affidamento per somma urgenza - sussistendo l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto - gli affidatari dei lavori devono autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione come previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo nella procedura ordinaria. Dal punto di vista temporale, sempre l'art. 163, c. 7 del nuovo codice stabilisce che l'amministrazione aggiudicatrice, compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza, deve eseguire il controllo dei requisiti dichiarati dall'affidatario entro un congruo termine, in ogni caso non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Una volta effettuato il prescritto controllo dei requisiti in capo all'affidatario-dichiarante, l'amministrazione deve motivare adeguatamente circa la sussistenza dei presupposti che hanno permesso di affidare i contratti in deroga all'ordinaria procedura di legge. Tant'è che la norma non ammette che si proceda al pagamento, neppure parziale, dei relativi corrispettivi agli operatori economici affidatari dei lavori, ove non siano state effettuate le verifiche da parte dell'organo competente dell'amministrazione. Ove dal procedimento di controllo emerge la carenza dei prescritti requisiti di legge in capo agli affidatari-dichiaranti, l'art. 163, c. 7 del nuovo codice, sulla falsa riga dell'art. 11, c. 4, l. n. 241/1990, contempla una particolare modalità di recesso. La norma, infatti, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, una volta accertata la mancanza dei prescritti requisiti di legge in capo agli affidatari-dichiaranti, "recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità".

- 9 **L'art. 163, c. 10**, chiude la disciplina delle procedure previste nei casi di somma urgenza e di protezione civile, prevedendo due importati misure per la legittimità di tali procedimenti. Il primo capoverso di tale disposizione stabilisce che sul profilo del committente siano pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui all'art. 163, con specificazione del nominativo dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Il secondo e ultimo capoverso della norma dispone che - contestualmente alla pubblicazione e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza - sia effettuata la trasmissione degli atti relativi agli affidamenti dei procedimenti di somma urgenza e di protezione civile all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

BIBLIOGRAFIA: (1) CAFAGNO, *Analisi economica e procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, alla luce delle nuove direttive europee, Il nuovo diritto delle società* 2014, 21, 32 ss.; (2) GATTI, *Appalti pubblici di forniture e servizi*, Napoli 2004; (3) ZOPPOLATO, *I lavori in economia*, in AA.VV., *Il regolamento della legge sui lavori pubblici*, Milano 2000, 299.